

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
CIRCOLARE 7 AGOSTO 1891 N. 1009

*Ai Prefetti presidenti delle Commissioni conservatrici dei Monumenti,
Ai commissari Delegati ed Ispettori per le Antichità e Belle Arti.*

L'articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione della legge 1° marzo 1886 n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, novera fra le particene catastali da rappresentarsi e da individuarsi separatamente all'atto del rilevamento, le fontane pubbliche, i monumenti nazionali e tutte quelle porzioni di terreno che diversificano dal contiguo o per destinazione o per altri speciali motivi.

Siffatta annotazione in particelle separate nel nuovo catasto ha per scopo di accertare giuridicamente la esistenza e l'ubicazione degli antichi monumenti e dei ruderi monumentali, per far intestare provvisoriamente al Demanio dello Stato quelli dei quali non si possono conoscere i possessori, e compilare un elenco secondo le indicazioni che verranno forniti a richiesta ed in numero sufficiente. Perché queste disposizioni raggiungano lo scopo cui mirano, scopo ch'è di somma importanza per l'accertamento e la conservazione del patrimonio storico-artistico d'Italia, mi affido all'opera validissima dei signori Prefetti, presidenti delle Commissioni conservatrici dei monumenti, coadiuvati dai Commissari, dai Delegati e dagli Ispettori degli scavi e dei monumenti.

Il Ministro
P.Villari